

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **940/1988** (ECLI:IT:COST:1988:940)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **08/07/1988**

Deposito del **28/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9215**

Atti decisi:

N. 940

## ORDINANZA 8-28 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Alliata Filippo e l'Ufficio II.DD. di Saronno, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Alliata Filippo, avente per oggetto l'accertamento, da parte dell'Ufficio Imposte di Saronno, di redditi di capitale non dichiarati a fini IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente per la tassazione degli utili della società di capitale alla indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata, per presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;

che, in particolare, il giudice remittente ha rilevato che l'omessa dichiarazione di utili percepiti ben può giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non può influire sull'ammontare delle detrazioni fiscali, e, quindi, sulla determinazione dell'imposta, che va, comunque, commisurata alla effettiva capacità contributiva, di guisa che la discriminazione, ai fini della detraibilità del credito di imposta, tra chi abbia osservato la legge e chi l'abbia violata sarebbe ingiustificata;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in giudizio, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che già con la sentenza n. 186 del 1982 e, più recentemente, con l'ordinanza n. 130 del 1988, questa Corte ha affermato che la determinazione del quantum del tributo ben può essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purché non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti;

che, alla stregua del riferito principio, risulta manifestamente infondato il riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., contenuto nell'ordinanza di rimessione;

che, quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza de qua non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la violazione della citata disposizione costituzionale, stante il carattere sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia delle garanzie di tutela giurisdizionale;

che la proposta questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*